

**Giurisprudenza Tributaria in materia di tassazione di conferimento di beni in Trust (\*)**

**Comm. Trib. Prov. Perugia 19.06.2014 n. 470/2/14**

Dichiara che, al momento dell'istituzione di un trust, il beneficiario è titolare di una "**aspettativa giuridica**", ovvero di un diritto sottoposto a condizione sospensiva che non gli consente di ottenere i beni e nei suoi confronti non si manifesta alcun arricchimento tassabile. Pertanto è applicabile l'art. 58 c. 2 del testo unico dell'imposta di donazione e successione che fa espresso rinvio alle disposizioni in tema d'imposta di registro e, quindi, all'art. 27 della legge sul registro sul trattamento fiscale degli atti sottoposti a condizione sospensiva.

**Comm. Trib. Reg. Pesaro 21.3.2014 n. 123/01/14 (Tesi a favore A.F.)**

In riferimento ad un **trust autodichiarato** contenente la previsione di un vincolo di destinazione in favore dei creditori personali del disponente, respinge il ricorso e **dichiara corretto il suo assoggettamento all'imposta di successione e donazione in misura proporzionale**, trattandosi di obbligazione tributaria nascente nel momento stesso in cui viene costituito il vincolo di destinazione e che la segregazione, pur in assenza di atti formali di trasferimento, comporta un'intrinseca movimentazione avente natura patrimoniale.

**Comm. Trib. Prov. Milano 11.02.2014 n. 1462**

Dichiara con riferimento ad un **trust autodichiarato** che il conferimento dei beni in un trust è privo di effetti traslativi formali e, quindi, **esso è privo di capacità contributiva e, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa**.

**Comm. Trib. Prov. Torino 05.02.2014 n. 311/11/14**

In riferimento ad un trust con beneficiari, nell'accogliere il ricorso avverso l'avviso di accertamento, conferma che le imposte di registro ipotecarie e catastali devono essere applicate in misura fissa. Conclude che il **trust non comporta alcun trasferimento di ricchezza al momento della sua costituzione nei confronti del trustee**; esso non ottiene alcun arricchimento personale effettivo; i beni devoluti in trust sono oggetto di segregazione ed in adempimento delle funzioni proprie del trustee dovranno essere devoluti, con esclusione di qualsiasi discrezionalità, a favore dei beneficiari, che nel caso in esame, sono stati individuati nei parenti in linea retta del disponente.

**Comm. Trib. Prov. Milano 5.2.2014 n. 1208/17/14**

Dichiara che il trust, al momento della sua istituzione, può essere assoggettato solo ad imposta fissa e che **il presupposto impositivo per l'applicazione dell'imposta di donazione si realizza solo quando il trustee trasferirà i beni ai beneficiari finali**.

**Comm. Trib. Prov. Treviso 3.2.2014 n. 105/06/14**

Dichiara, con riferimento ad un **trust testamentario**, che il trust, al momento della istituzione, può essere assoggettato solo ad imposta fissa e che **il presupposto impositivo per l'applicazione delle imposte di donazione, ipotecaria e catastale si verifica al termine finale del trust** quando vi è un effettivo trasferimento dei beni ai beneficiari.

**Comm. Trib. Prov. Padova 19.12.2013 n. 252**

Dichiara che il trust non è assimilabile ad un vincolo di destinazione definitivo ed

(\*) Sentenze reperite sul sito [www.il-trust-in-italia.it](http://www.il-trust-in-italia.it)

irrevocabile e che, pertanto, al momento della sua istituzione, può essere assoggettato solo ad imposta in misura fissa, **rinviano l'imposizione fiscale al momento della effettiva attribuzione patrimoniale.**

**Comm. Trib. Reg. Napoli, Sez. distaccata di Salerno 16.12.2013 n. 367/9/13**  
**(Tesi a favore A.F.)**

Dichiara che, **al momento dell'istituzione di un trust con beneficiari** avente ad oggetto la devoluzione a titolo gratuito di beni immobili con vincolo di destinazione al trust **sono dovute le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale**, affermando che da un punto di vista fiscale si deve ritenere che la costituzione del vincolo di destinazione avvenga sin dall'origine a favore del beneficiario e sia espressione di un unico disegno volto a consentire la realizzazione dell'attribuzione liberale.

**Comm. Trib. Reg. Venezia Mestre 27.11.2013 n. 90/7/13**

Dichiara che il trust, al momento della sua istituzione, può essere assoggettato solo ad imposta in misura fissa, non verificandosi in capo al trustee nessun incremento patrimoniale, e, **solo al momento del termine del trust, in cui si verifica un effettivo trasferimento della proprietà, gli atti sono suscettibili di imposizioni tributarie proporzionali.**

**Comm. Trib. Prov. Bologna 12.11.2013 n. 169/13/13**

Dichiara che il trust non può essere assimilato al vincolo di destinazione e che un trust autodichiarato, a maggior ragione, non può produrre un trasferimento di proprietà ed è, quindi, **soggetto a imposta di registro in misura fissa e non ad imposta di successione e donazione.**

**Comm. Trib. Prov. Napoli 2.10.2013 n. 571**

Annula un avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate per il recupero dell'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale concernente un trust autodichiarato, in considerazione del fatto che al momento del trasferimento al trustee non si verifica alcun arricchimento tassabile ed i beneficiari risultano titolari di un diritto sottoposto a condizione sospensiva che non consente loro, al momento dell'istituzione del trust, di ottenere i beni. Ne deriva che **solo quando il trustee realizzerà il programma predisposto dal disponente e trasferirà il fondo ai beneficiari, si integrerà il presupposto impositivo.**

**Comm. Trib. Prov. Lodi 25.07.2013 n. 100/01/13**

Dichiara che, nel caso in cui un disponente conferisca beni immobili in un trust autodichiarato, **non sussiste il presupposto per l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale**, le quali sono invece dovute in misura fissa, così come nelle ipotesi di esecuzione di volture in dipendenza di atti che non comportino un trasferimento immobiliare o di costituzione di vincoli di destinazione che non abbiano effetti traslativi.

**Comm. Trib. Prov. Milano 23.07.2013 n. 240/8/13**

Annula un avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate per il recupero delle imposta di donazione, ipotecaria e catastale a seguito dell'istituzione di un trust di garanzia, il cui fondo in trust era costituito da un immobile e di cui beneficiario era un creditore e beneficiario del residuo il disponente, discostandosi dalle previsioni della circolare 48 E del 6 agosto 2007, che stabilisce che per i trust

di scopo è dovuta l'imposta di donazione e successione con l'aliquota dell'8% prevista per i vincoli di destinazione a favore di "altri soggetti". La Commissione chiarisce che **le circolari hanno il solo scopo di orientare gli uffici accertatori e che non sono opponibili ai cittadini contribuenti perché non hanno forza di legge** e non possono quindi incidere sul rapporto giuridico tributario disciplinato dalla norma di legge e che **il legislatore ha sottoposto i trust alle sole imposte dirette con la legge 286/2006 e non ha invece inteso richiamarli in sede di norme sulle imposte di registro e donazioni**, dimostrando così la volontà di esclusione dei trust da questa categoria di imposte.

**Comm. Trib. Reg. Firenze 8.07.2013 n. 112/13 (Tesi a favore A.F.)**

Conferma la sentenza di primo grado e chiarisce che, anche laddove la nomina dei beneficiari sia sottoposta a condizione sospensiva, **le imposte ipotecarie e catastali sono comunque dovute in misura proporzionale al momento del trasferimento dei beni al trustee**, essendo queste imposte volte a colpire qualsiasi atto che realizzi un effetto traslativo o costitutivo di diritti reali immobiliari.

**Comm. Trib. Reg. Milano 11.03.2013 n. 45**

Dichiara che nel trasferimento, connesso all'istituzione di un trust, della titolarità di un bene dal disponente al trustee non vi è alcun trasferimento di ricchezza e **l'applicazione dell'imposta avviene in misura fissa**.

**Comm. Trib. Prov. Firenze 17.4.2013 n. 21 (Tesi a favore A.F.)**

In riferimento ad un trust con beneficiari, dichiara che, nel momento in cui si devolvono al trust beni immobili e si voglia beneficiare degli effetti di cui all'art. 2643 c.c., si dovrà comunque procedere alla trascrizione e all'effettuazione delle volture catastali, per cui **si realizza il presupposto per l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali** e che queste ultime, **al momento dell'istituzione di un trust con beneficiari** avente ad oggetto la devoluzione a titolo gratuito di beni immobili al trust, sono dovute in misura proporzionale. Afferma, inoltre, che da un punto di vista fiscale si deve ritenere che la costituzione del vincolo di destinazione avvenga sin dall'origine a favore del beneficiario e sia espressione di un unico disegno volto a consentire la realizzazione dell'attribuzione liberale.

**Comm. Trib. Prov. Latina 8.1.2013 n.10/02/2013**

Dichiara che al momento non esiste alcuna norma che disciplina il trust e, pertanto, occorre ricorrere all'articolo 49 della legge n. 286/2006, che prevede che la tassazione deve concretizzarsi in un trasferimento di beni a favore di un terzo rispetto al disponente, ma nel caso, i beneficiari sono titolari di un diritto sottoposto a condizione sospensiva che non consente loro al momento del trust di ottenere i beni. Di conseguenza **l'arricchimento dei beneficiari deve essere effettivo ed attuale e si realizza solo nel momento in cui i beni (conferiti in trust) vengono effettivamente trasferiti dal trustee agli stessi beneficiari**: sino a quel momento, infatti, i beneficiari sono esclusivamente titolari di una «aspettativa giuridica». Pertanto non essendovi alcun arricchimento tassabile al momento, l'atto deve essere sottoposto ad imposta in misura fissa.

**Comm. Trib. Prov. Salerno 18/12/2012 n. 507/4/12**

Dichiara che **nessuna imposta proporzionale indiretta è dovuta** (ipotecarie e

---

(\*) Sentenze reperite sul sito [www.il-trust-in-italia.it](http://www.il-trust-in-italia.it)

catastali) **al momento della costituzione del Trust** e fino a quando non avverrà l'effettiva individuazione ed il successivo trasferimento dei beni al beneficiario che otterrà l'effettivo arricchimento.

**Comm. Trib. Prov. Genova 26/09/2012 n. 81 (Tesi a favore A.F.)**

**E' all'apporto patrimoniale disposto a favore del trust** e non al trasferimento finale dei beni ai futuri beneficiari **che occorre far riferimento per l'applicazione dell'imposta sulle donazioni e successioni.**

**Comm. Trib. Reg. Milano 4.7.2012 n. 73/15/12**

Dichiara come **l'imposta sulle donazioni**, vertendosi in tema di segregazione patrimoniale nella sfera di titolarità del trustee, **non possa essere applicata mancando l'animus donandi** elemento essenziale dell'istituto della donazione, venendo pertanto meno la pretesa tassazione dell'ufficio.

**Comm. Trib. Prov. Firenze 15/03/2012 n. 82/02/12**

**E' all'apporto patrimoniale disposto a favore del trust** e non al trasferimento finale dei beni ai futuri beneficiari **che occorre far riferimento per l'applicazione dell'imposta sulle donazioni e successioni.**

**Comm. Trib. Prov. Treviso 22.02.12 n. 14/03/12**

Conformandosi ai precedenti ribadisce che **agli atti di trasferimento di beni in trust si applicano le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.**

**Comm. Trib. Reg. Venezia-Mestre 21.02.12 n. 10/29/12**

Rileva che l'istituzione di un trust non genera un incremento patrimoniale e non è rivelatore di capacità contributiva. Allineandosi ai precedenti, la commissione ribadisce che al momento dell'istituzione del trust si deve applicare l'imposta in misura fissa e **rinvia l'imposizione al momento della effettiva attribuzione patrimoniale dei beni ai beneficiari del trust.**

**Comm. Trib. Reg. Firenze 17/11/2011 n. 77/24/11**

In un trust di famiglia non si applicano l'imposta di successione e donazione ma l'imposta fissa di registro e ipocatastali.

**Comm. Trib. Reg. Roma, Sez. distaccata Latina 29.09.11 n. 709/39/11**

Dichiara che la proprietà trasferita nel negozio fiduciario, e dunque nel trust, assume uno statuto diverso da quello proprio della proprietà quiritaria, e dunque diverso da quello assunto a paradigma dall'imposta di registro come presupposto dell'imposta proporzionale. Il negozio presenta una sostanziale neutralità sotto il profilo economico e, per i fini fiscali, ci si deve escludere l'assunzione del negozio tra quelli aventi contenuto patrimoniale. L'imposta di registro colpisce sempre la locupletazione di cui (almeno) una delle parti, abbia goduto, in mancanza della quale la finalità economica del negozio è del tutto assente. **Non è quindi applicabile ne l'imposta sulle successioni e donazioni, ne l'imposta di registro in misura proporzionale.**

**Comm. Trib. Prov. Torino 09.06.11 n. 70/13/11**

Dichiara che l'atto di trasferimento di beni dal disponente al trustee, mancando qualsiasi intento liberale nei confronti del trustee, deve essere assoggettato a **imposta fissa sia di registro che ipotecaria.**

**Comm. Trib. Reg. Firenze 11.04.11 n. 117**

Applica ad un trasferimento dal mandante al mandatario i principi elaborati dalla

giurisprudenza tributaria in relazione ai trust e alle fiduciarie. In forza di ciò stabilisce che tale **trasferimento deve essere tassato in misura fissa**.

**Comm. Trib. Prov. Treviso 25.02.11 n. 14**

Stabilisce che per l'applicazione dell'imposta prevista dall'art. 2 della L. 262/2006 è necessario il verificarsi attuale di un vero e proprio trasferimento con incremento patrimoniale. Tale situazione non si verifica nei casi di trust autodichiarati; pertanto - in tali casi - deve applicarsi l'imposta in misura fissa.

**Comm. Trib. Prov. Perugia 27.01.11 35/01/11**

Esclude la tassazione dei trasferimenti dal disponente al trustee nel quadro dei "vincoli di destinazione" se non quando i beneficiari del trust conseguano un arricchimento: il che non si verifica quando beneficiari sono i discendenti in linea retta del disponente, cosicché **solo al termine del trust si saprà a chi spetterà il fondo in trust**.

**Comm. Trib. Prov. Treviso 25.10.10 n. 108**

Stabilisce che all'atto istitutivo di trust autodichiarato va applicata **l'imposta di registrazione a tassa fissa** in quanto non è possibile ravvisare, nella fattispecie, alcun trasferimento patrimoniale.

**Comm. Trib. Prov. Salerno 08.10.2010 465**

Stabilisce che agli atti di trasferimento si devono applicare le **imposte catastarie e ipotecarie in misura fissa** e non proporzionale, in quanto non si tratta di un vero e proprio trasferimento di beni.

**Comm. Trib. Prov. Genova 07.10.10 n. 280**

Dichiara che il trust in favore dei "figli nascituri del disponente al raggiungimento della maggiore età" è sottoposto a condizione sospensiva e **l'ufficio potrà pretendere l'imposta sulle donazioni al verificarsi della condizione**.

**Comm. Trib. Reg. Venezia - Mestre 21.09.10 n. 75**

Agli atti dispositivi, pur essendo atti traslativi di diritti di proprietà, non va applicata l'aliquota proporzionale, ma vanno tassati in misura fissa.

**Comm. Trib. Prov. Milano 20/05/2010 n. 73**

In un trust autodichiarato, volto a conseguire gli effetti di un fondo patrimoniale con disponente che riveste anche il ruolo di trustee ed è anche beneficiario insieme ad altri si applica l'imposta di donazione residuale dell'8%.

**Comm. Trib. Prov. Milano 31/05/2010 nn. 78 - 79**

In un trust autodichiarato, volto a conseguire gli effetti di un fondo patrimoniale con disponente che riveste anche il ruolo di trustee ed è anche beneficiario insieme ad altri si applica l'imposta di donazione residuale dell'8%.

**Comm. Trib. Prov. Bergamo 13.01.10 n. 4**

Stabilisce che in caso di trust testamentario con beneficiari individuati dal de cuius, **sono gli stessi beneficiari, e non il trustee, che devono essere considerati soggetti passivi dell'imposta successoria**.

**Comm. Trib. Reg. Roma, Sez. distaccata Latina 22.12.09 n. 732/40/09**

Conferma la sentenza di primo grado stabilendo che ai trust deve applicarsi l'imposta di registro fissa prevista dall'art. 11 DPR 131/86 in quanto, non essendovi in realtà, un vero trasferimento dal disponente al trustee, gli atti di trasferimento sono assimilabili ad atti non aventi contenuto patrimoniale.



**Comm. Trib. Reg. Roma, Sez. distaccata Latina 20.10.09 n. 649 (Tesi a favore A.F.)**

Accoglie l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate contro una sentenza che stabiliva l'applicabilità agli atti di trasferimento dell'imposta di registro fissa prevista dall'art. 11 DPR 131/86. Sostiene **che il fatto che il diritto di proprietà del trustee non sia pieno non è sufficiente ad escludere che vi sia un vero trasferimento di beni fra il disponente e il trustee stesso.**

**Comm. Trib. Prov. Treviso 14.10.09 n. 95**

Stabilisce che, non essendovi alcun intento di liberalità del beneficiario nei confronti del trustee, agli atti dispositivi non si devono applicare le imposte ipotecarie e catastali proporzionali, ma l'imposizione deve essere a tassa fissa.

**Comm. Trib. Prov. Caserta 11.06.09 nn. 481 - 482 - 483 - 484**

Dichiara non dovuta l'imposta proporzionale sul trasferimento di beni immobili al trustee di un trust istituito da una società di capitali, i cui beneficiari sono sottoposti a condizione sospensiva; **il presupposto impositivo si verificherà solo quando il trustee trasferirà il fondo ai beneficiari.**

**Comm. Trib. Prov. Savona 11.03.09 n. 40**

Ha **annullato l'avviso di liquidazione** (4%) attinente un trust per discendenti, avendo il disponente ottenuto che l'imposta venisse liquidata con riferimento all'unico discendente allora in vita (franchigia).

**Comm. Trib. Prov. Firenze 12.02.2009 n. 30**

**Annulla la liquidazione** relativa a un trasferimento immobiliare in trust caratterizzato da beneficiari sospensivamente condizionati.

**Comm. Trib. Reg. Venezia Sez. distaccata Verona 09.06.08 n. 20/25/08**

Dichiara che il trasferimento di beni immobili al trustee da parte del disponente è soggetta all'imposta di registro al 3% (art. 9 Tariffa, Parte I) quale anticipazione da detrarre dall'ammontare dovuto al momento dell'assegnazione al beneficiario.

**Comm. Trib. Prov. Torino 08.07.2008 n. 37**

Stabilisce che nel caso in cui un trust sia predisposto per erogare un assegno di mantenimento al verificarsi di determinate condizioni non trova applicazione l'imposta prevista per i negozi costitutivi di rendita poiché i beneficiari godono soltanto di una mera aspettativa.

**Comm. Trib. Reg. Lombardia 22.05.2007 n. 130/63/07**

Conferma l'imposta di registro in misura fissa.

**Comm. Trib. Prov. Brescia 11.01.06**

Dichiara che l'atto di trasferimento dal disponente al trustee non va sottoposto all'imposta proporzionale del 3% (art. 9 della tariffa allegata al D.P.R. 131/86), ma ad imposta fissa (art. 11) in quanto non è atto a contenuto patrimoniale.

**Comm. Trib. Reg. Venezia 23.01.03**

Dispone che al trasferimento dei beni dal disponente al trustee si deve applicare la tassa di registro in misura fissa e non proporzionale, in quanto, in questo trasferimento, non sono ravvisabili i profili tributari di natura donativa perché il trustee costituisce solo il mezzo per attribuire un vantaggio patrimoniale ai beneficiari.

**Comm. Trib. Prov. Lodi 5.11.2001**

L'atto con il quale il disponente trasferisce un diritto al trustee **non può considerarsi né una donazione, perché ne mancano la causa e l'animus donandi, né un atto a titolo oneroso, poiché manca il corrispettivo della cessione dei beni.** tale atto pertanto rientra nella categoria residuale di cui all'art. 9 della tariffa, parte I, della legge sull'imposta di registro nella misura del 3% e non all'imposta sulle donazioni.

**Comm. Trib. Prov. Treviso 29.03.2001 (*Tesi a favore A.F.*)**

Il Trust che comporti un impoverimento del disponente realizza lo scopo economico di una donazione.